



Aree Protette Appennino Piemontese

Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino Piemontese
Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 4/2017 Seduta straordinaria

OGGETTO: Individuazione dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari.

L'anno duemiladiciassette, addì 16 gennaio, alle ore 18.00, presso la sede amministrativa dell'Ente di gestione in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. All'appello risultano:

N. d'ordine	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Bianchi Dino	Presidente	X	
2	Repetto Danilo	Vice Presidente	X	
3	Bavastro Angelo Mario	Consigliere	X	
4	Gaglione Marco	Consigliere	X	
5	Mazzarello Giacomo	Consigliere	X	
TOTALI			5	/

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell'Ente di gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Dino Bianchi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese adottato con D.C. n. 7 del 24 marzo 2016.

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", così come modificato dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 150.

Vista inoltre la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/2010 "Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare – problematiche applicative.

Premesso che:

- l'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'Ufficio competente per i Provvedimenti Disciplinari, con la funzione di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);
- l'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. dispone che "le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie".

Preso atto che l'art. 55-bis "Forme e termini del procedimento disciplinare", dispone:

.....omissis.....

"Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo".

"Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo".

Preso inoltre atto che ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare, come di seguito:

- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: gravità dell'infrazione e presenza o meno del Responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale: e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più (di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai Responsabili di Area, purché aventi qualifica dirigenziale.

Dato atto che presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese non sono presenti Responsabili con qualifica dirigenziale, pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del citato art. 55 bis.

Dato inoltre atto che qualora i Responsabili di Area non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute.

Considerato necessario procedere, stante la struttura organizzativa dell'Ente, a individuare l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari, al quale conferire le ulteriori funzioni con riferimento al contenzioso del lavoro ritenendo detta ultima materia connessa a quella disciplinare.

Considerato inoltre opportuno, vista la natura giuridica dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese quale Ente strumentale della Regione Piemonte, evidenziare la possibilità di usufruire del supporto tecnico e amministrativo da parte del Settore regionale competente, nonché relativa assistenza e tutela legale da parte della Direzione regionale Affari Istituzionali e Avvocatura ai sensi della D.G.R. n. 14-615 del 24/11/2014.

Dato atto che, stante la struttura organizzativa dell'Ente e la sua attuale ridotta e solo parzialmente coperta dotazione organica, è possibile costituire il predetto Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari e per il contenzioso del lavoro in composizione monocratica.

Dato atto che nell'organico dell'Ente non esiste dipendente con qualifica dirigenziale e che pertanto occorre provvedere all'individuazione dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari e alla nomina del relativo responsabile dando atto che allo stesso è attribuito ogni compito connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.

Dato inoltre atto che per quanto attiene all'applicazione della sanzione lieve costituita dal rimprovero verbale, la stessa fa capo ai Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa nei confronti dei dipendenti del rispettivo settore di appartenenza.

Dato atto infine che, stante l'assenza di dirigenti presso l'Ente, compete al Direttore F.F. l'applicazione delle sanzioni per responsabilità disciplinare nei confronti dei Responsabili di Area.

Ritenuto pertanto di costituire l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari in composizione monocratica, e di nominarne responsabile il Direttore F.F. dell'Ente, eventualmente supportato da dipendenti dell'Ente, individuati dallo stesso Direttore, con funzioni di verbalizzazione e di supporto.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità tecnica-contabile.

Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione, vista l'urgenza, con immediata esecutività.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:

Votanti: 5;

Astenuti: 0;

Favorevoli: 5;

Contrari: 0.

DELIBERA

di costituire l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari in composizione monocratica, e di

nominarne responsabile il Direttore F.F. dell'Ente, eventualmente supportato da dipendenti dell'Ente;

di dare atto che lo stesso Direttore, individuerà di volta in volta uno o più dipendenti dell'Ente di cui avvalersi per gli accertamenti istruttori e per tutto l'iter procedurale riguardante i procedimenti disciplinari, nonché per la verbalizzazione delle sedute;

di dare inoltre atto che in caso di assenza, impedimento o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio, o in caso di conflitto di interessi del Direttore, il Presidente provvederà, con proprio atto, ad individuare altro Responsabile di settore con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni;

di provvedere, con successivo atto, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2013, a individuare un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente;

di trasmettere copia della presente deliberazione a tutto il personale dipendente dell'Ente per opportuna conoscenza;

di trasmettere inoltre copia della presente deliberazione, per opportuna informazione, alle OO.SS e alla RSU dell'Ente;

di adottare il presente provvedimento, vista l'urgenza, con immediata esecutività;

di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.